

Tale è il senso della legge, tale è la dottrina che si ricava da tutte le legislazioni penali, e tale è perfino l'interpretazione che risulta dai termini stessi in cui è concepito il primo articolo di questo stesso progetto di legge. Potrei errare, ma dichiaro di essere profondamente convinto che l'articolo 93 del Codice penale non può che applicarsi ai minori, i quali hanno compiuta l'età di anni 14, e non a quelli che sono al disotto di questa età.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Genina.

GENINA. Vorrei far presente alla Camera che non mi sono bene spiegato. Non vi è alcun dubbio che a termini della nostra legislazione penale vi sono costituiti tre distinti periodi dell'età minore, il primo dalla nascita va sino agli anni 14; il secondo dai 14 ai 18 anni; il terzo dai 18 ai 21, e sono stabilite penalità distinte per ciascuno di questi tre periodi. L'articolo 93 del Codice penale adunque contempla il primo stadio, e abbraccia tutti coloro i quali non hanno ancora compiuta l'età di anni 14.

Ciò è tanto vero, che quando si tratta di chi ha compiuta l'età di anni 14, ma che è inferiore all'età di anni 18, il nostro Codice stabilisce varie pene secondo la diversa gravità dei reati, ma infligge anche la pena della reclusione.

Dunque non avvi dubbio che l'età inferiore agli anni 14 è quella a cui è relativo l'articolo del Ministero.

Farò anche osservare che quando dissi che vi erano altre legislazioni che avevano ancora diviso questo primo stadio dalla nascita sino agli anni 14 in due altri, dei quali non aveva una presunzione assoluta di non discernimento, l'altro invece di una presunzione condizionale che ammetteva una prova contraria, questo ho asserito per ciò che concerne le altre legislazioni, e non già per la nostra.

Dunque non bisogna applicare alla nostra legislazione ciò che è statuito dalle altre; sarà questo un desiderio che potrà essere preso in considerazione, ma allo stato attuale non può avere effetto.

Posciachè ho la parola, farò ancora una breve avvertenza sull'altra questione che si è agitata. Questa, a parer mio, fu posta nei suoi veri termini dal deputato Agnès. Difatti altra è la questione dei minori, altra quella degli altri imputati. La prima è assai più delicata, ed ha avuto, come faceva osservare il deputato Agnès, una giurisprudenza particolare presso le estere nazioni. Ciò posto, era necessario che si risolvesse questa questione relativamente ai minori, e riguardo al discernimento; ma riguardo a tutti gli altri incolpati, io non vedrei la necessità di fare questa nuova definizione della questione. Io credo, come avvertiva l'onorevole signor relatore, che secondo i principii generali del nostro Codice la sezione d'accusa e la Camera di consiglio hanno già il diritto generale, se non riconoscono i due estremi del reato, cioè o il fatto materiale, o la moralità dell'imputabilità, hanno il diritto di dire che non vi è reato, che non si fa luogo a procedimento. Non è dunque necessario di aggiungere veruna disposizione a questa parte, e mi sembra che per questo bastino i principii generali.

D'altronde poi io crederei anche che sarebbe forse un po' pericoloso. Potrebbe darsi che allora la sezione d'accusa o la Camera di consiglio andassero molto facilmente nel far questa dichiarazione: ed allora cosa ne seguirebbe? Ne seguirebbe che molti dietro la pura procedura scritta presenteranno forse delle circostanze che sembreranno escludere la moralità dell'atto, e forse avanti il dibattimento orale non potrebbero invocare questa stessa scusa.

Dunque per questa stessa ragione io non mi oppongo a che si mandi alla Commissione di studiare questo punto; ma vor-

rei che ad essa si deferisse anche lo studio del principio di massima. Non vorrei solamente che si mandasse alla Commissione di determinare il sito ove debbono essere posti questi principii; ma si ancora che studiasse in massima l'emendamento dell'onorevole deputato Gastinelli, e vedesse se sia in primo luogo necessario, e se in ogni caso non presenti pericolo nella sua applicazione. In questa guisa io credo che la Camera potrà, con maggior coscienza, adottare il principio che si crederà più utile in questa materia.

ASTENGO, relatore. Ho chiesto la parola per dichiarare che intendo anch'io l'articolo 93 del Codice penale nel senso spiegato dal guardasigilli, e non so comprendere come quell'articolo possa far nascere un dubbio sopra la sua intelligenza.

Mi permetta l'onorevole deputato Deforesta che io dica che la intelligenza da esso attribuita a quella disposizione conduce all'assurdo. Difatti la prima parte di esso articolo è concepita in questi termini: « Il minore di anni 14, quando abbia agito senza discernimento, non soggiacerà a pena. » Se fosse vero che quelle parole *il minore di anni 14* siasi parlato del minore che ha già 14 anni, e non già di coloro che hanno meno di 14 anni, ne seguirebbe che costoro sarebbero punibili, tuttochè avessero agito senza discernimento. Essi non sarebbero contemplati nell'articolo 93, e non troverebbero nel Codice un'altra disposizione che li dichiarasse esenti da pena. Basta confrontare l'articolo 93 cogli articoli successivi che trattano dei maggiori di 14 anni per doversi assolutamente convincere della erroneità dell'opinione manifestata dall'onorevole deputato Deforesta.

DEFORESTA. Domando la parola per un fatto personale. L'onorevole signor relatore mi ha osservato che l'interpretazione che io ho data all'articolo 93 condurrebbe all'assurdo. Siccome io sono convinto che i termini di quell'articolo sono chiari e che non ammettono altra interpretazione, l'assurdo sarebbe nella legge, ossia nel Codice, e non in ciò che io sostengo. Debbo però osservare all'onorevole relatore che lungi dal condurre all'assurdo, la mia interpretazione dell'articolo 93 è anzi ragionevole e logica.

La legge ritiene come una presunzione *juris et de jure* che il minore che non ha ancora raggiunta l'età di anni 14 agisce senza discernimento. La sola circostanza che non sia ancora giunto agli anni 14 è per la legge una prova positiva di questa verità, nè ricerca altro. Quando poi l'accusato abbia raggiunto gli anni 14, può allora essere o non essere che abbia agito con discernimento e sta allora alla Camera di consiglio od alla sezione d'accusa di dichiararlo secondo la circostanza. Ecco qual è l'interpretazione dell'articolo 93. Al disotto degli anni 14 è presunzione scritta nella legge che l'imputato ha agito senza discernimento: quindi nè punibilità, nè processabilità; dopo i 14 anni sino ai 18 il sapere se vi sia o non vi sia stato discernimento dipende dal fatto, cioè dall'indagine di circostanze di fatto. Dunque processo per accertarle.

Vi rifletta il signor relatore e vedrà che la cosa non è, nè può essere diversa.

ASTENGO, relatore. Domando la parola per dire unicamente che l'onorevole Deforesta suppone un articolo che non esiste. Lasciato in disparte l'articolo 93, non troverà nel nostro Codice penale alcuna disposizione che stabilisca una presunzione *juris et de jure* sulla non colpevolezza di chi trovasi al disotto degli anni 14.

GASTINELLI. Io rispondo solamente brevi parole al deputato Genina. Ho già detto che io era intimamente persuaso che non solamente l'aggiunta da me generalizzata, ma l'aggiunta stessa nei ristretti termini della Commissione (se stes-